

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 597

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato IANNIELLO

Presentata il 5 ottobre 1983

Norme per l'inquadramento a primo dirigente dei funzionari della carriera direttiva pervenuti alla qualifica di direttore di sezione mediante esame-concorso

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 30 giugno 1972, n. 748, hanno introdotto criteri modificativi di qualifiche e progressione in carriera al testo unico sugli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il citato testo unico per la carriera direttiva prevedeva agli articoli 164 e 165 l'accesso alla qualifica di direttore di sezione o equiparata (costituente — si badi bene — il penultimo grado per le carriere direttive provinciali, ad esempio vice intendente, vice provveditore agli studi, ecc.) mediante esame-concorso da sostenere al compimento di nove anni di effettivo servizio nella carriera (concorso per merito distinto) o di undici anni (concorso per idoneità).

Si trattava di un vero e proprio sbarramento che in pratica divideva in due tronconi la carriera direttiva nel senso che, non sostenendo o non superando lo esame-concorso, la carriera si ultimava con la qualifica di consigliere di prima classe (ex segretario capo).

Tale principio è stato integralmente recepito dai citati decreti presidenziali n. 1077 del 1970 e n. 748 del 1972, se è vero, come è vero, che la carriera direttiva è stata tenuta distinta dalla dirigenza per l'accesso alla quale è stato previsto l'esame-concorso. Esame-concorso, poi, disatteso dalle leggine *ad hoc* emanate e comunque assurde per coloro che tale concorso, in conformità alla modifica normativa, avevano già superato per raggiungere la vice dirigenza.

Per cui, nel rispetto dei diritti questi era legittimo inquadrare i direttori di

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sezione tali per esame-concorso, nella dirigenza. Invece, costoro sono stati retrocessi ed integrati nella nuova qualifica di « direttore aggiunto di divisione », nella quale sono confluiti a ruolo aperto tutti i funzionari direttivi con qualifiche anche inferiori, per effetto della sola anzianità minima di cinque anni (articoli 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970).

Per ovviare in qualche modo a tale illegale situazione lesiva dei diritti quesiti i citati decreti del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 e n. 748 del 1972 hanno tentato di porre criteri differenziati tra funzionari vincitori di concorsi ed altri direttivi.

I primi sono stati espressamente previsti e catalogati negli articoli 138 e 139 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970.

È stata, altresì, prevista per costoro un'attribuzione economica in più pari a tre scatti.

Inoltre, l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 ha previsto che i promossi per merito comparativo (in pratica i vincitori di concorso) precedessero in ruolo quelli per anzianità.

E, infine, l'articolo 65 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 ha previsto l'istituzione di un ruolo ad esaurimento per l'accesso alla dirigenza, nel quale fare confluire i direttori aggiunti di divisione più anziani in ruolo per effetto di esami-concorsi che non avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente.

Tale ultima disposizione avrebbe potuto dare una parvenza di legalità qualora avesse dispiegato effetti generalizzati nel senso che avesse preso in considerazione « paritariamente » tutti coloro che si fossero venuti a trovare in certe situazioni per diritti acquisiti.

Invece, l'accesso alla dirigenza e conseguentemente nel ruolo ad esaurimento, non è stato regolato in modo paritario, onde consentire il passaggio in eguale maniera a tutti i funzionari che si fossero ve-

nuti a trovare nelle medesime condizioni alla stregua dei diritti quesiti, ma è stato subordinato e condizionato alla sola disponibilità dei posti in ruolo.

Ne sono scaturite situazioni illegali ed inique, se si pensa che per talune carriere ove vi era disponibilità di organico, sono pervenuti alla dirigenza anche funzionari giovanissimi senza alcun esame-concorso ma a ruolo aperto per effetto della sola anzianità minima (nove anni e mezzo) mentre funzionari anziani, con oltre venti anni di servizio e con corsi, esami e concorsi superati e senza demerito sono rimasti degradati a direttori aggiunti di divisione. Tipico esempio ne è il ruolo delle intendenze di finanza, ove, come si sa, per un « errore » della legge sono stati previsti solo sessanta posti di primo dirigente, « meno » delle sedi provinciali e dei posti che sono 99 (95 intendenze e 4 ispettori), errore mai corretto perché occorre una nuova legge.

La legge 30 settembre 1978, n. 583, ha determinato una ulteriore discriminazione sul piano giuridico e morale, mortificando ancora di più la categoria, con il consentire l'accesso alla dirigenza senza esami o corso-concorso ai funzionari con anzianità minima di cinque anni di effettivo servizio in qualifiche superiori a quelle di consigliere o equiparate, per cui nelle amministrazioni ove l'organico prevedeva disponibilità di posti sono divenuti dirigenti funzionari con appena dieci anni di servizio.

Il colmo è raggiunto ove si pensi che, grazie a leggi permissive e discriminatorie, hanno potuto raggiungere qualifiche elevate anche coloro assunti dall'amministrazione « senza concorso » per chiamata diretta come « cottimisti » e « diurnisti di IV categoria » (cioè uscieri) inserendosi con il riconoscimento giuridico del titolo di studio posseduto venuto poi, direttamente nella carriera direttiva e dirigenziale (gruppo A) senza alcun esame o limitazione superando in grado, ove il ruolo lo ha consentito, funzionari di carriera e con corsi e concorsi sostenuti e superati.

Certo, per la prima volta nella storia del diritto vengono emanate leggi come la n. 583 del 1978 e come i decreti del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 e n. 748 del 1972, che non tengono conto delle situazioni giuridiche preesistenti e dei diritti acquisiti.

Si giunge, così, alla legge 11 luglio 1980, n. 312. Tale legge, all'articolo 155, con espresso riferimento ai citati decreti del Presidente della Repubblica n. 1077 e n. 748, ha previsto la promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata nei ruoli ad esaurimento anche in soprannumero per tutti gli impiegati della carriera direttiva che hanno conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa e che alla data del 31 dicembre 1972 rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata, lasciando, così, insoluto ancora una volta il problema di quei funzionari che già nel 1970, avendo superato l'esame-concorso e rivestendo la qualifica di direttore di sezione o equiparata, si trovavano, praticamente, a ricoprire un ruolo dirigenziale se è vero che in sede provinciale i reggenti di uffici erano tutti vice intendenti, vice provveditori agli studi, ecc. e nelle grandi sedi i funzionari con tali qualifiche coprivano le funzioni di vicari o vice dirigenti.

Eppure, nella prima formulazione del testo governativo, all'articolo 155 della legge n. 312 in argomento era stato, tra l'altro, previsto che i direttori di divisione delle qualifiche ad esaurimento nonché quelli pervenuti alla precedente qualifica di direttore di sezione o equiparata, in base agli articoli 138 e 139 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 fossero inquadrati a primo dirigente anche in soprannumero. In sede parlamentare tale comma venne stralciato con la esplicita riserva di risolvere il problema con separata trattazione.

Nel frattempo veniva emanato il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, che ha previsto l'inquadramento a primo dirigente di migliaia di funzionari del Ministero dell'interno.

Inoltre, il personale delle cancellerie e delle segreterie del Ministero di grazia e giustizia ha ottenuto, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 306, l'ampliamento dell'organico di primo dirigente con il conseguente inquadramento in tale qualifica di funzionari con pochi anni di servizio.

Anche funzionari delle Amministrazioni autonome hanno conseguito vantaggi normativi ed economici in base a provvedimenti legislativi similari.

Per cui, solo il problema degli ex vice dirigenti di taluni organici — come il ruolo delle Intendenze di finanza — è rimasto da oltre un decennio insoluto.

Esso costituisce una vera e propria illegalità e degradazione sul piano sia giuridico sia morale in quanto questi funzionari continuano a svolgere le funzioni dirigenziali inerenti l'ex grado di vice intendente; anzi, nella generalità dei casi, hanno assunto maggiori responsabilità, funzioni, compiti, pur trovandosi degradati ed equiparati nel grado a tutti gli impiegati della carriera direttiva con un minimo di anzianità i quali sono rimasti a svolgere mansioni in subordine.

Quindi, gli ex vice intendenti dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 hanno continuato a svolgere funzioni dirigenziali senza avere ottenuto l'inquadramento nella corrispondente nuova qualifica di primo dirigente introdotta dalla nuova normativa per mancanza di posti in organico dovuta ad errore (*sic!*) mai corretto nonostante le reiterate promesse ed iniziative legislative.

Ora, per sanare una situazione insostenibile è necessario aumentare il numero dei posti di primo dirigente previsto dalla Tabella II annessa al decreto interministeriale 28 dicembre 1972, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, come integrata dalla legge 19 luglio 1977, n. 412, da 60 a 156 prevedendo, così, un primo dirigente per ogni intendenza di finanza (n. 95), due per ognuna delle 48 intendenze di media importanza, quattro a Milano e a Napoli

e tre a Roma, come dettato dal decreto ministeriale 30 gennaio 1973.

Per quanto concerne la copertura finanziaria devesi porre in rilievo che i miglioramenti economici sono di quasi irrilevante entità sia perché i funzionari del ruolo ad esaurimento interessati alla so-

luzione del problema di che trattasi sono un esiguo numero e sia perché gli stessi percepiscono attualmente uno stipendio pari all'85 per cento se direttori di divisione ed al 95 per cento se ispettori generali o qualifiche equiparate, di quello del primo dirigente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il numero dei posti di primo dirigente previsto dalla tabella II annessa al decreto interministeriale 28 dicembre 1972, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come integrata dalla legge 19 luglio 1977, n. 412, passa da sessanta a centocinquantasei.

ART. 2.

I direttori di divisione e gli ispettori generali delle qualifiche ad esaurimento con anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo e che siano pervenuti alla qualifica di direttore di sezione in base ad esami-concorso ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente secondo i rispettivi ruoli di appartenenza a decorrere dal 1° ottobre 1983.